

CRFV) ha espresso il proprio parere obbligatorio sulla sola proposta di calendario, sulla quale ha formulato rilievi precisi (si pensi al parere negativo sulla preapertura e sulla chiusura posticipata alle specie indicate nel parere); il “piano di abbattimento” proposto dalla Regione con i limiti di carniere giornaliero e stagionale potrebbe correttamente ritenersi “condiviso” dall’ISPRA nella misura in cui la Regione abbia integralmente recepito il parere e non allorchè, come nella specie, se ne è discostata (sia pure in modo parziale).

Né peraltro il calendario venatorio NELLA SUA INTERESSA - quindi con le “*motivazioni tecnico-biologiche*” addotte *ex post* dall’Amministrazione regionale ai fini dello scostamento dal parere ISPRA, è stato nuovamente sottoposto al parere obbligatorio dell’ISPRA (ciò che, a sommosso avviso della ricorrente associazione, costituisce comunque un’anomalia procedimentale!).

**D)** Ai sensi ed in esecuzione dell’art. 5 del D.A. n. 45/gab, con separati specifici decreti assessoriali nn. 46/gab, 47/gab, 48/gab, 49/gab, 50/gab, 51/gab, 52/gab, 53/gab e 54/gab, tutti emessi in data 13 giugno 2014 contestualmente al calendario venatorio impugnato, l’Assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha altresì regolamentato l’attività venatoria sia nelle isole minori siciliane sia nei Siti Natura 2000 ivi rispettivamente previsti; ciò - asseritamente - con le limitazioni e le prescrizioni dettate nel Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013-2018.